

Intermediazione mobiliare - Cass. n. 18121/2020

Contratti di borsa - intermediazione mobiliare - Obblighi di informazione dell'intermediario - Contenuto.

BORSA

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

INFORMAZIONE

In tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18121 del 31/08/2020 (Rv. 658608 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1218](#)

corte

cassazione

18121

2020